

Publicato il 18/03/2024

N. 01067/2024 REG.PROV.CAU.
N. 00466/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 466 del 2024, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristiana Apostolo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del difensore in Roma, Via Ezio, 19;

contro

Ministero della difesa, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

- della nota del Comando Legione carabinieri "Emilia Romagna" – SM – Ufficio personale prot. n. -OMISSIS- del 14 novembre 2023, notificata il 17 novembre 2023;

- del verbale del Comando generale dell'Arma dei carabinieri – Commissione di valutazione e avanzamento n. -OMISSIS- del 10 novembre 2023, ricevuto tramite accesso agli atti in data 22 dicembre 2023, e segnatamente degli allegati 6 e 7 ivi citati e contenenti l'elenco dei nominativi dei militari giudicati non idonei all'avanzamento e le relative motivazioni;
- dell'elenco recante il quadro di avanzamento ad anzianità dei vice brigadieri compresi nell'aliquota del 31 dicembre 2022, giudicati idonei alla promozione al grado superiore;
- della determina del Comando generale dell'Arma dei carabinieri – Centro nazionale di selezione e reclutamento – Ufficio concorsi e contenzioso prot. n. 31/9-3-1-2023 del 5 gennaio 2024, notificata in pari data;
- ove occorrer possa, del decreto del Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare prot. n. M_D AB05933 REG2023 0299384 del 18 maggio 2023, recante il concorso interno, per titoli ed esami, per l'ammissione al 6° Corso superiore di qualificazione (2023–2024) di complessivi 260 allievi marescialli;
- ove occorrer possa, nei limiti in cui sia ritenuto non applicabile in favore del ricorrente, del decreto del Vice Direttore generale per il personale militare del Ministero della difesa prot. n. M_D AB05933 REG2023 0698297 del 27 novembre 2023, recante l'approvazione della graduatoria del concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al 6° Corso superiore di qualificazione (2023–2024) di complessivi 260 allievi marescialli;
- di ogni ulteriore atto connesso al suddetto giudizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli articoli 27, 41, 49 e 55 cod. proc. amm.;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2024 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e udita la difesa di parte ricorrente, come specificato nel verbale;

Considerato che la decisione del ricorso presuppone l'esame di questioni la cui complessità è incompatibile con la sommarietà della presente fase cautelare e che le esigenze di parte ricorrente sono tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito;

Ritenuto, pertanto, di fissare, ai sensi dell'articolo 55, comma 10, cod. proc. amm., l'udienza pubblica del 16 ottobre 2024 per la trattazione di merito del ricorso;

Ritenuto, inoltre, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i militari inclusi nel quadro di avanzamento ad anzianità dei vice brigadieri compresi nell'aliquota del 31 dicembre 2022, nonché nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria del concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al 6° corso superiore di qualificazione (2023–2024) di complessivi 260 allievi marescialli;

Ritenuto di autorizzare il ricorrente ad avvalersi, a tal fine, della notifica per pubblici proclami – ai sensi degli articoli 41, comma 4, e 49, comma 3, cod. proc. amm. – mediante la pubblicazione della presente ordinanza (con oscuramento delle generalità del ricorrente), del ricorso introduttivo del giudizio (con oscuramento delle generalità del ricorrente) e dei due elenchi dei controinteressati sia nella sezione del sito del Ministero della difesa dedicata alle notifiche per pubblici proclami al personale militare, sia anche sul sito internet del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, nella sezione in cui sono disponibili le informazioni relative concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al 6° corso superiore di qualificazione (2023–2024) di complessivi 260 allievi marescialli;

Ritenuto di disporre che:

- a tali incombenti la parte ricorrente dovrà provvedere inoltrando, entro dieci giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, apposita richiesta, corredata di copia informatica degli atti indicati, alla Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa e al Comando generale dell'Arma dei carabinieri;
- la Direzione generale per il personale militare e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri provvederanno alla pubblicazione, per quanto di rispettiva competenza, con le modalità sopra indicate, entro venti giorni dalla richiesta, rilasciandone attestazione al richiedente, e assicureranno il mantenimento della pubblicazione fino al deposito della sentenza definitiva;
- la documentazione comprovante l'avvenuta notifica nei modi sopra indicati, comprendente anche le attestazioni rilasciate dalla Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa e dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, entro dieci giorni dal rilascio delle predette attestazioni;

Ritenuto che sussistano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis):

- fissa, per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del 16 ottobre 2024;
- dispone l'integrazione del contraddittorio, nei modi e nei termini specificati in motivazione.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Floriana Venera Di Mauro, Consigliere, Estensore

Alessandra Vallefucio, Referendario

L'ESTENSORE
Floriana Venera Di Mauro

IL PRESIDENTE
Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.